Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 12 febbraio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 gennaio 1962, n. **16.**

Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO E INCARICATI

Art. 1.

La tabella *B*, annessa alla legge 18 marzo 1958, numero 311, concernente i coefficienti di retribuzione e le misure lorde iniziali degli stipendi spettanti ai professori universitari di ruolo in corrispondenza della loro anzianità, è sostituita, a decorrere dal 1° novembre 1961, con la tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscano di reddito di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni. Ad essi, se compresi in una terna in concorsi a cattedre universitarie ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto, è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1.740.000, pari al coefficiente 580.

Agli incaricati esterni è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1.500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti e di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia ».

Art. 3.

Gli stipendi spettanti ai professori incaricati esterni d'insegnamento universitario sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento.

Gli aumenti periodici sono calcolati sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento di ogni biennio di servizio.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi è valutato l'insegnamento impartito a decorrere dall'anno accademico 1961-62.

L'attribuzione degli aumenti periodici è subordinata alla attestazione da parte del preside della Facoltà o Scuola che l'incaricato ha adempiuto ai doveri di cui all'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 4.

Ai professori incaricati esterni di insegnamento universitario, nonchè ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato esterno dal 1° novembre 1961.

Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1° novembre 1961 qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini della pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli impiegati statali di ruolo.

Sono anche riscattabili a norma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari.

Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo è liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui il professore incaricato esterno abbia prestato almeno venti anni di servizio effettivo, valutabile a tal fine. Negli altri casi compete l'indennità per una volta tanto, in luogo di pensione, purchè il professore incaricato abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Il professore incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile, perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia più favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio. Al professore incaricato, riassunto in servizio statale, al quale già in precedenza sia stata liquidata l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione, si applica l'articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Il professore di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non può essere inferiore a quello precedentemente goduto.

I professori di cui al primo comma sono assoggettati, dal 1° novembre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato. Dalla stessa data cessa per i professori medesimi l'iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini del trattamento di quiescenza l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le deliberazioni sulle proposte relative agli incarichi d'insegnamento debbono essere adottate dai competenti Organi accademici entro il 15 luglio, per l'anno accademico successivo.

E' data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di accordare una proroga di 15 giorni qualora, per comprovati motivi, gli Organi accademici non abbiano potuto deliberare in ordine alle proposte d'incarichi entro il predetto termine del 15 luglio.

Oltre i termini previsti dai precedenti commi, si può provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento, soltanto quando l'incarico si riferisca a materia, il cui titolare, professore di ruolo sia stato trasferito ad altra Facoltà in data successiva ai termini medesimi.

L'incarico è conferito con decreto del rettore della Università o Istituto di istruzione superiore, previo nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione sentito, nei casi prescritti dalle vigenti norme, il parere della Sezione prima del Consiglio superiore. Sono parimenti disposti dal rettore tutti gli altri provvedimenti relativi agli incaricati di insegnamento, ferma restando la competenza del Ministro per la pubblica istruzione in materia di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza e salva, altresì, la competenza degli Uffici provinciali del tesoro nei casi previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Le funzioni di controllo preventivo, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, sui provvedimenti devoluti ai rettori ai sensi del precedente comma, sono devolute rispettivamente alle Ragionerie regionali dello Stato e agli uffici della Corte dei conti indicati dall'articolo 34 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 6.

Coloro che, per almeno cinque anni, abbiano lodevolmente tenuto un incarico d'insegnamento universitario e siano abilitati alla libera docenza, ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per assistente universitario di ruolo, possono, a domanda, e su conforme parere della Prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere assunti nei ruoli dei professori delle scuole secondarie, subordinatamente alla disponibilità dei posti nei ruoli medesimi.

La domanda è trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dalla Facoltà competente che la correda del proprio parere.

L'assunzione ha luogo con la qualifica di straordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, siano corrispondenti a quelle tenute dall'interessato per incarico in una Facoltà o Scuola.

La domanda di assunzione può essere presentata anche nel corso dell'incarico; in caso di cessazione, deve essere presentata, a pena di decadenza, non altre un anno dalla data della cessazione stessa. I requisiti di cui al primo comma del presente articolo debbono essere posseduti alla data della domanda.

Nei concorsi per le scuole secondarie e nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi nelle predette scuole, il servizio prestato dagli ex incaricati universitari ha lo stesso valore, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, del servizio prestato quale incaricato nelle scuole secondarie con piena qualifica. Il servizio stesso viene riconosciuto, ai fini dell'attribuzione degli

aumenti periodici di stipendio, nei modi e nei limiti stabiliti nell'articolo 6, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

La valutazione di cui al comma quarto dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è estesa, limitatamente ad un terzo, anche al periodo d'insegnamento prestato antecedentemente al conseguimento della libera docenza, fermo restando comunque il limite massimo complessivo di 4 anni previsto dal comma anzidetto.

Nei confronti dei professori degli Istituti d'istruzione secondaria pervenuti nei relativi ruoli ai sensi del presente articolo e dell'articolo 132 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, il servizio prestato quali incaricati di insegnamento universitario o di assistente ordinario è considerato, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai trasferimenti, come servizio prestato nelle Scuole secondarie con piena qualifica.

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è sostituito dal seguente:

« I comandi di cui al presente articolo non possono superare in alcun caso, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di settanta, da attribuire secondo criteri che saranno fissati mediante regolamento ministeriale ».

Titolo II

ASSISTENTI UNIVERSITARI

Art. 8.

L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e la tabella *A* annessa alla legge stessa sono sostituiti dal seguente articolo e dalla tabella *B* allegata alla presente legge:

« Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dall'annessa tabella *B*.

All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari è attribuita la quarta classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facoltà o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attività esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la terza classe di stipendio. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la quarta classe di stipendio, per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.

Le classi di stipendio seconda e prima sono attribuite al compimento rispettivamente dell'ottavo e quarto anno di appartenenza alla classe precedente, salva la osservanza, in ogni caso, di quanto disposto dal successivo articolo 10.

La seconda classe di stipendio viene attribuita al termine del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio), qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa.

Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dall'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

Art. 9.

Fermo restando l'articolo 39 del regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, gli assistenti, di ruolo e non di ruolo, devono tenere aggiornato un registro nel quale vanno annotate sommariamente le ricerche, gli studi, le attività didattiche e le altre attività di istituto compiuti nel corso di ogni bimestre, secondo le modalità stabilite dal Senato accademico.

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

« L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Università o Istituto di istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli può essere collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Università od Istituto, qualora il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunità, in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi il congedo non può protrarsi oltre tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all'articolo 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni, salva l'attribuzione di un assegno differenziale, utile ai fini del trattamento di quiescenza, qualora gli assegni medesimi dovessero risultare inferiori a quelli spettanti per l'ufficio di assistente ».

Art. 11.

L'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

« Gli assistenti che, alla scadenza del decimo anno di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo.

Gli assistenti che partecipino alla sessione di esami di abilitazione alla libera docenza in corrispondenza del decimo anno dalla nomina in ruolo, sono trattenuti in servizio oltre la fine dell'anno accademico in cui interviene la data di scadenza del decennio, qualora gli esami di abilitazione per la disciplina a cui prendono parte non siano stati espletati, con l'approvazione degli atti, entro la fine dell'anno accademico medesimo. La eventuale cessazione, per mancato conseguimento della libera docenza, viene disposta dalla data di scadenza del decimo anno di servizio, salva l'irripetibilità degli assegni.

Sull'affinità ai sensi del presente articolo il Ministro decide, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli assistenti che, in base al presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza avere conseguita la libera docenza, restano assegnati alla terza classe di stipendio, conseguendo il passaggio alla seconda classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazione.

Gli assistenti ordinari, che abbiano conseguito la libera docenza oltre il termine previsto dagli articoli 8

e 28-*ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nei cui riguardi non sia stato adottato il provvedimento di cessazione dall'ufficio, conseguiranno la seconda classe di stipendio con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 12.

Il coefficiente 229, previsto dal quinto comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, per determinare la misura della retribuzione spettante all'assistente incaricato, è elevato al coefficiente 271.

Art. 13.

L'articolo 15 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di assistente non di ruolo retribuito, è computato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica del ruolo degli assistenti ordinari, nonchè ai fini del raggiungimento della anzianità richiesta dal precedente articolo 7.

Il servizio di assistente ordinario presso Università o Istituto di istruzione superiore liberi o pareggiati o presso scuole di ostetricia autonome è computato per intero ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo statale medesimo.

La valutazione ai fini della carriera, di cui al primo comma del presente articolo, è disposta alla data di conseguimento della libera docenza; quella ai fini della progressione economica è disposta in ogni classe di stipendio ».

Art. 14.

Il periodo trascorso in congedo per motivi di studio senza assegni è utile ai fini della pensione, previo versamento allo Stato della ritenuta in conto entrate del Tesoro, da calcolarsi sullo stipendio che l'assistente avrebbe percepito se avesse prestato effettivo servizio nel periodo medesimo.

Art. 15.

L'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

« Per ciascun anno accademico le Università e gli Istituti di istruzione universitaria possono, con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione e con il nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano prescelti dal professore ufficiale della materia, purchè abbiano già coperto l'ufficio di assistente straordinario nell'anno accademico 1961-62.

All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 60.000, ridotto a metà qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.

La retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, può anche far carico sui fondi a disposizione dell'Istituto o Clinica.

Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare, in tutto o in parte, agli assistenti ordinari, incaricati o straordinari, le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, le funzioni medesime possono essere affidate agli assistenti volontari. In tal caso all'assistente volontario è dovuto un compenso da stabilirsi di volta in volta da parte del Consiglio di amministrazione in misura di lire 2.000 per esercitazione, fatta durante il periodo delle lezioni.

I criteri di massima per l'applicazione del presente articolo saranno fissati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro ».

Art. 16.

I contributi dovuti dallo Stato per ogni esercizio finanziario alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono elevati alla misura complessiva di lire 800 milioni.

Per l'esercizio finanziario 1961-62, la misura complessiva dei contributi è fissata in lire 700 milioni.

Art. 17.

Agli assistenti non di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli e dell'Università di Camerino, inquadrati, come dipendenti statali non di ruolo, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1957, n. 1210, e 13 marzo 1958, n. 254, compete, dalla data di applicazione delle leggi medesime, un assegno personale pari alla differenza fra il trattamento attribuito a norma delle citate leggi e quello spettante all'assistente incaricato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e della presente legge.

Art. 18.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, che sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è modificato come segue:

« Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovansi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di due volontari. In via eccezionale, in relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore, previo parere favorevole del Consiglio della Facoltà o Scuola interessata, può richiedere al Ministro per la pubblica istruzione di essere autorizzato a nominare un numero maggiore di assistenti volontari. L'autorizzazione è concessa, sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Art. 19.

Gli assistenti volontari che, alla data del 31 ottobre 1961, risultino presso ciascuna cattedra in eccedenza rispetto al contingente fissato dal precedente articolo 18, rimangono in servizio, alle condizioni previste dalle vigenti norme, fino al riassorbimento con le prime vacanze presso la cattedra stessa.

Art. 20.

A decorrere dal 1° novembre 1961, gli assistenti ordinari in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore sono inquadrati nelle classi di stipendio di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge con l'osservanza delle seguenti norme:

a) agli assistenti ordinari che alla data del 1° novembre 1961 non abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina nel ruolo è attribuito il coefficiente 309 (quarta classe di stipendio);

b) agli assistenti ordinari che, alla data del 1° novembre 1961, abbiano compiuto almeno un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, è attribuito — semprechè intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente articolo 8 — il coefficiente 420 (terza classe di stipendio). Qualora il giudizio sia sfavorevole essi sono mantenuti in servizio, nel coefficiente 309 (quarta classe di stipendio), per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dall'ufficio di assistente;

c) agli assistenti ordinari che al termine del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio) risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è attribuito il coefficiente 500 (seconda classe di stipendio). L'anzianità nel coefficiente 500 decorre dalla data del compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420.

Qualora l'anzianità nel coefficiente 500 risulti di almeno quattro anni (ivi compresi quelli derivanti dagli eventuali riconoscimenti di servizi) agli assistenti predetti è attribuito il coefficiente 580 (prima classe di stipendio);

d) agli assistenti ordinari che abbiano conseguito la libera docenza successivamente al compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio), è attribuito il coefficiente 500 (seconda classe di stipendio).

L'anzianità nel coefficiente medesimo decorre dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della predetta abilitazione.

Qualora l'anzianità nel coefficiente 500 risulti di almeno 4 anni (ivi compresi quelli derivanti dagli eventuali riconoscimenti di servizi), agli assistenti è attribuito il coefficiente 580 (prima classe di stipendio).

TITOLO III

PERSONALE SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

Art. 21.

Le tabelle *A* e *B*, concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, annesse alla legge 18 marzo 1958, n. 276, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 22.

L'indennità di ricerca scientifica è fissata, a decorrere dal 1° novembre 1961, nelle seguenti misure mensili lorde:

professori universitari di ruolo e fuori ruolo	L.	85.000
professori universitari incaricati esterni	»	65.000
professori universitari incaricati interni	L.	35.000
astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori	»	40.000
astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori	»	35.000
personale scientifico incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano	»	20.000
assistenti universitari ordinari in possesso della libera docenza	»	40.000
assistenti universitari ordinari senza libera docenza	»	35.000
assistenti universitari incaricati	»	20.000

L'indennità di ricerca scientifica viene corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni: nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. Detta indennità è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni altra indennità che in atto gli interessati eventualmente percepiscono, esclusa l'indennità di rischio e l'indennità di carica dei rettori. L'indennità di ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgano privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire.

Ai professori universitari direttori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, nonchè al personale di cui alle tabelle *C* e *D*, annesse alla presente legge, può essere corrisposto, oltre l'indennità di ricerca scientifica, l'eventuale compenso per lavoro straordinario.

Agli assistenti, cui venga conferito un incarico d'insegnamento presso le Università od Istituti di istruzione superiore è attribuita, durante il periodo d'incarico, l'indennità di ricerca nella misura spettante ai professori universitari incaricati esterni.

Sono abrogati gli articoli 19 della legge 18 marzo 1958, n. 311, 17 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e 19 della legge 18 marzo 1958, n. 276.

A decorrere dal 1° novembre 1961, è attribuita ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste l'indennità di ricerca scientifica nella misura mensile lorda di lire 65 mila. Dalla stessa data cessa per i direttori anzidetti l'indennità di carica fissata dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

In nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di ricerca scientifica a due o più diversi titoli.

Art. 23.

Al personale di ruolo di cui alla presente legge che cessi dal servizio con il 31 ottobre 1961, il trattamento di quiescenza è liquidato sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.

Art. 24.

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1961, salvo per quanto concerne le disposizioni contenute nei commi terzo e quarto dell'articolo 5, che avranno effetto dal 1° novembre 1962.

esterni . . . . » 65.000 to dal 1° novembre 1962.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal disegno di legge sull'adeguamento dei canoni demaniali e di sovraccanoni dovuti ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — PELLA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

CARRIERA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO

Coefficiente		Stipendio
580	Quinta classe di stipendio, all'atto della nomina a straordinario	L. 1.740.000
700	Quarta classe di stipendio all'atto della nomina a ordinario (dopo tre anni di straordinario)	» 2.100.000
800	Terza classe di stipendio, dopo cinque anni di permanenza nella quarta classe	» 2.400.000
970	Seconda classe di stipendio, dopo quattro anni di permanenza nella terza classe	» 2.910.000
1040	Prima classe di stipendio, dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe	» 3.120.000

TABELLA *B*

CARRIERA DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI

Coefficiente		Stipendio
309	Quarta classe di stipendio . .	L. 927.000
420	Terza classe di stipendio, dopo due anni di permanenza nella quarta classe	» 1.260.000
500	Seconda classe di stipendio, dopo otto anni di permanenza nella terza classe (*a*)	» 1.500.000
580	Prima classe di stipendio, dopo quattro anni di permanenza nella seconda classe . .	» 1.740.000

(*a*) L'assegnazione alla seconda classe di stipendio è anticipata al compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio) nei confronti degli assistenti in possesso dell'abilitazione alla libera docenza ovvero al conseguimento dell'abilitazione stessa.

TABELLA *C*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

Coefficiente	Stipendio	Qualifica	Posti
580	L. 1.740.000	Astronomo capo . . .	43
500	» 1.500.000	Primo astronomo . . .	
420	» 1.260.000	Astronomo	
309	» 927.000	Aiuto astronomo . . .	
		Totale	43

TABELLA *D*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE SCIENTIFICO DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

Coefficiente	Stipendio	Qualifica	Posti
580	L. 1.740.000	Ricercatore capo . . .	1
500	» 1.500.000	Primo ricercatore . . .	2
420	» 1.260.000	Ricercatore	
309	» 927.000	Aiuto ricercatore . . .	
		Totale	3

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17.

Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite d'impegno previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-62 è aumentato di lire 5.100 milioni.

Non meno del 70 per cento degli stanziamenti per l'esercizio 1961-62 sarà impiegato in contributi per la costruzione di opere di edilizia per la scuola dell'obbligo, nella quale sono comprese agli effetti del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, le scuole medie e le scuole d'arte.

Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici, ai quali Comuni e Province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza, a norma della legislazione vigente.

La precedenza degli stanziamenti per la scuola dell'obbligo è accordata in relazione al rapporto tra il numero degli alunni e le aule disponibili.

Art. 2.

I Comuni e le Province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree da essi prescelte per la co-

struzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni Provincia presso l'ufficio del Genio civile e composta dall'ingegnere capo del Genio civile che la presiede, dal provveditore agli studi e dal medico provinciale.

Alla Commissione di cui al precedente comma sono sottoposti altresì i progetti che non superino l'importo di 100 milioni. L'approvazione dei progetti deve essere decisa all'unanimità da parte della Commissione, che, ove lo ritenga opportuno, può anche suggerire modifiche e varianti.

La Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto di costruzione da parte degli Enti interessati.

Il decreto di vincolo previsto dalla vigente legislazione per le aree riconosciute idonee, deve essere emesso da parte del Provveditorato alle opere pubbliche entro 15 giorni dalla precedente deliberazione.

I piani regolatori generali e particolareggiati non potranno essere approvati se non saranno in essi determinate le aree da destinare specificamente agli edifici scolastici, ivi comprese quelle per le esercitazioni all'aperto di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in proporzione alle necessità della popolazione.

La determinazione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici nei piani regolatori generali e particolareggiati, approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sostituisce l'approvazione della Commissione prevista dal primo comma del presente articolo.

Ai fini della determinazione delle aree di cui sopra, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, dovrà essere sentito in ogni caso il parere del Ministero della pubblica istruzione.

La deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 3.

Al fine di provvedere alla deficienza di aule scolastiche, nei Comuni che sono obbligati a fornirle in base alla legislazione vigente, gli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata, sotto forma di edifici e di elementi modulari, sono aumentati di lire 20.000 milioni per la costruzione di scuole dell'obbligo nei Comuni predetti, che forniranno aree di loro proprietà idonee per le costruzioni stesse, tenendo conto del rapporto tra popolazione scolastica e aule occorrenti, nonchè della situazione finaziaria dei Comuni. Gli edifici passano in proprietà dei Comuni, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

I decreti di erogazione degli stanziamenti sono adottati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici.

Le gare di appalto concorso per le costruzioni previste dal presente articolo saranno giudicate da una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e composta dal presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'edilizia statale sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, dal direttore generale per la edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, dal direttore generale dell'istruzione elementare, dal direttore generale della istruzione secondaria di 1° grado o, in caso di assenza o impedimento, da loro rappresentanti con qualifica non inferiore a ispettore generale.

Per gli studi di programmazione e di razionalizzazione relativi all'edilizia scolastica prefabbricata è autorizzata la spesa di 100 milioni a favore della Direzione generale dell'edilizia e dell'arredamento scolastico, esistente presso il Ministero della pubblica istruzione.

Non meno del 40 per cento dello stanziamento previsto dal primo comma sarà destinato ai Comuni ricadenti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.

Art. 4.

In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per la concessione di contributi in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000.

Art. 5.

In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 158, e con le modalità stabilite dalla legge stessa, fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono autorizzate le seguenti spese:

1) lire 12.000 milioni per spese di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 1, compresi gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici;

2) lire 1.750 milioni per spese di cui alla lettera *b*);

3) lire 2.200 milioni per spese di cui alla lettera *c*); di esse lire 300 milioni saranno destinati all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera *b*);

4) lire 2.400 milioni per spese di cui alla lettera *d*);

5) lire 100 milioni per spese di cui alla lettera *e*);

6) lire 250 milioni per spese di cui alla lettera *f*).

In aggiunta agli stanziamenti di bilancio è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-1962, la spesa di lire 6.000 milioni per contributi ordinari a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, ivi comprese le Università di cui all'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di edilizia universitaria, effettuata secondo le disposizioni

vigenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 6.

E' autorizzata, inoltre, l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e di 750 nuovi posti di assistente ordinario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

L'assegnazione e la ripartizione dei posti di cui al precedente comma saranno effettuate secondo le norme della legge 5 marzo 1961, n. 158, con le modifiche di cui ai commi seguenti; i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre istituite con la presente legge e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile e al 15 maggio 1962.

La domanda di assegnazione dei posti di professore di ruolo sarà fatta dalle facoltà e trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dal rettore dell'Università, udito il Senato accademico.

La metà dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge è destinata al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le facoltà scientifiche e a 500 per le altre.

La metà dei posti di assistente di ruolo istituiti a norma della presente legge saranno assegnati a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, prestavano servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio in qualità di assistente retribuito, anche non continuativi. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari in servizio nell'anno accademico 1961-62 con la predetta anzianità di servizio retribuito.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 e fino all'esercizio finanziario 1968-69, il 40 per cento dei posti di assistente di ruolo istituiti, saranno assegnati a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio di assistente retribuito. Gli assistenti straordinari che partecipano ai concorsi ad essi riservati e non conseguono la inclusione in terna non possono partecipare ad altri concorsi riservati.

I posti riservati di cui ai precedenti commi, comunque non ricoperti, saranno aggiunti al contingente non riservato.

Art. 7.

In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per l'incremento degli organici di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 35.400 milioni.

In relazione a quanto stabilito dal precedente comma, sono assorbite assegnazioni previste dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola fino al 30 giugno 1962.

Art. 8.

Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza igienico-sanitaria e didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli alunni e per la organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è iscritta nell'esercizio finanziario 1961-62 la spesa di lire 250.000.000 per la ricostruzione e il riattamento degli Istituti statali di educazione e per l'aumento di posti gratuiti nei medesimi.

I provvedimenti relativi alla ricostruzione e al riattamento dei predetti Istituti sono adottati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 10.

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto dall'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, frequentanti la scuola dell'adempimento dell'obbligo scolastico, è aumentato per l'esercizio finanziario 1961-62 di lire 2.000 milioni.

Art. 11.

Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, per il trasporto degli alunni bisognosi provenienti da località, frazioni o Comuni viciniori, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

I Comuni e le Province sono autorizzati ad intervenire con i loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

Art. 12.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare, istituiti ai sensi del primo comma lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, trasformato in legge 16 aprile 1953, n. 326, e per l'educazione degli adulti, dei centri di lettura, compresi quelli dei ciechi, e loro dotazione libraria, è autorizzata, in aggiunta ai normali stanziamenti di bilancio, la spesa di lire 2.700 milioni, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, in quanto applicabili.

Art. 13.

Per dotare gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali, istituiti dallo Stato, dell'attrezzatura tecnica, compresi i sussidi audiotelevisivi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, e per l'incremento delle relative biblioteche, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni.

Art. 14.

Per l'attrezzatura tecnico-scientifica ed artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, per l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi scolastici e per le dotazioni delle biblioteche delle scuole e degli istituti

d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, è autorizzata la spesa di lire 4.550 milioni, da ripartire fra i vari tipi di scuola.

Art. 15.

In aggiunta agli stanziamenti di bilancio, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-62, la spesa di lire 362 milioni per il funzionamento delle accademie di belle arti, dei licei musicali, dei conservatori di musica e degli istituti e scuole d'arte.

Art. 16.

I finanziamenti di cui alla presente legge, non impegnati entro il 30 giugno 1962, potranno essere utilizzati, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.

Art. 17.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati fino all'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

Le spese a carattere continuativo autorizzate dalla presente legge incidono sui fondi previsti ai medesimi fini dal Piano decennale per lo sviluppo della scuola per gli esercizi successivi al 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — PELLA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 gennaio 1962, n. 18.

Risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, è opera di prevalente interesse nazionale.

Art. 2.

Alla esecuzione dei piani provvede il Comune direttamente o mediante concessione ad enti pubblici ed istituti finanziari riuniti in consorzio, al quale partecipi il Comune medesimo con una rappresentanza almeno pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri di amministrazione. Tale rappresentanza sarà eletta dal Consiglio comunale riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze.

Art. 3.

Nel caso di concessione al consorzio di cui al precedente articolo 2, il relativo disciplinare, approvato dal Consiglio comunale e ratificato dal Ministero dei lavori pubblici, dovrà stabilire in quali diritti, facoltà ed obblighi subentra il concessionario.

Art. 4.

I bilanci annuali ed i programmi biennali, approvati dal Consiglio di amministrazione del consorzio, devono essere trasmessi entro il termine perentorio di giorni 10 al Consiglio comunale che deve procedere alla ratifica entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine tanto i bilanci quanto i programmi si intendono ratificati.

Art. 5.

Salvi i diritti di prelazione di cui all'articolo 8 della presente legge, le aree espropriate dal consorzio possono essere alienate ad enti pubblici secondo il valore venale, ed a privati mediante asta pubblica.

Negli atti di alienazione a privati deve essere fatto obbligo di costruire entro il termine perentorio di anni quattro col divieto di alienare le aree a terzi; trascorso tale termine, senza che le costruzioni siano state ultimate, le aree vengono retrocesse al concedente con la semplice restituzione di due terzi del prezzo pagato senza interessi.

Art. 6.

Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati dal consorzio per la realizzazione di opere pubbliche ed attrezzature in base a programmi biennali stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 7.

L'approvazione, secondo legge, dei progetti esecutivi per l'attuazione dei piani di risanamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le espropriazioni e le opere previste nei piani sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8.

I proprietari di case di abitazione sottoposti ad esproprio per effetto della presente legge, e che risultino tali alla data del 31 dicembre 1958, hanno, entro i termini e con le modalità fissate dalla Giunta comunale, diritto di prelazione, semprechè riuniti in consorzio o cooperativa, per l'acquisto di lotti al fine di riedificarsi la propria abitazione, a condizione che l'edificio progettato dalla cooperativa o dal consorzio abbia le dimensioni e le caratteristiche tutte previste dal piano, dal regolamento e dalle convenzioni.

Per le finalità di cui sopra sono riservati dal Comune un numero di lotti, segnati nel piano, pari al decimo della estensione complessiva dei lotti destinati alla riedificazione di case di abitazione. A tali lotti, sulla base di apposita perizia redatta dall'Ufficio tecnico erariale, sarà attribuito il valore unitario medio che risulterà dal complessivo ammontare delle spese per le espropriazioni, effettuate nella zona in cui ricadono i lotti riservati per l'esercizio della prelazione, maggiorate dalle spese previste per le demolizioni e sgombro dei materiali, oltre che dal contributo per le migliorie determinato a norma delle vigenti disposizioni.

Il diritto di prelazione è personale, non cedibile, se non a cooperative o consorzi dei proprietari previsti dal primo comma di questo articolo, ed i titolari di tale diritto debbono dichiarare, all'atto dell'espropriazione, se intendono esercitarlo.

In favore dei consorzi e delle cooperative di proprietari che esercitino il diritto di prelazione per la costruzione della propria abitazione, sono estesi i benefici delle leggi vigenti.

Art. 9.

Tutte le costruzioni edilizie eseguite in conseguenza dell'attuazione della presente legge godranno della esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati.

Art. 10.

Le indennità per le espropriazioni da effettuare in applicazione della presente legge saranno determinate sulla media del valore venale e di quello legale risultante dalla capitalizzazione del reddito netto degli immobili.

Tale capitalizzazione sarà effettuata al saggio del 4,50 per cento per i locali di abitazione e del 6,50 per cento per i locali adibiti ad uso diverso.

Il reddito da capitalizzare sarà determinato considerando gli immobili secondo la consistenza e la classifica desunta dagli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano ed adottando la tariffa catastale per il reddito netto 1939, rivalutata al momento attuale con l'applicazione del coefficiente di maggiorazione degli affitti, stabilito per le locazioni stipulate nel 1939 dalle leggi emanate in materia nelle diverse ipotesi previste dalle leggi stesse senza tener conto delle maggiorazioni previste per i casi di sublocazione.

Ove il reddito effettivamente ritratto in base a contratti registrati in data anteriore al 1° gennaio 1959, ecceda di oltre il 30 per cento la tariffa catastale rivalutata, sarà assunto come base di capitalizzazione il reddito stesso, depurato delle spese ed oneri a carico del proprietario nella misura del 30 per cento.

In caso di espropriazione parziale, il primo termine della media sarà costituito dalla differenza tra il valore venale dell'immobile e quello della parte residua, mentre il secondo termine della media sarà dato dalla differenza tra il valore legale dell'intero immobile e quello della parte residua.

Non si procederà alla media e la indennità sarà commisurata al solo valore venale, ove la somma risultante dalla capitalizzazione superi lo stesso valore venale.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la espropriazione di terreni non coperti da fabbricati e non costituenti pertinenze di fabbricati.

Art. 11.

Nella determinazione del valore venale agli effetti di cui all'articolo 10 non si terrà conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza dei piani approvati ai sensi della presente legge.

Art. 12.

Per le espropriazioni occorrenti per la applicazione della presente legge si osserveranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto dalle seguenti lettere:

a) il Comune, in base agli atti di formazione del nuovo catasto edilizio urbano, compilerà l'elenco dei beni da espropriare e delle indennità offerte;

b) gli elenchi suddetti, vistati dal prefetto, saranno depositati nei modi e nei termini disposti dagli articoli 17 e 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

c) decorsi quindici giorni dal deposito degli elenchi, il sindaco li trasmetterà al prefetto segnalando:

1) le ditte che avranno accettato l'indennità offerta. Per queste il prefetto promuoverà dalla competente autorità giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennità stessa presso la Cassa depositi e prestiti;

2) le ditte che non avranno accettato l'indennità offerta. Per queste il prefetto disporrà che il Comune, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e quindi, sulla base di questo e sentito l'Ufficio tecnico erariale, determinerà la indennità ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto promuoverà la espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni.

Art. 13.

Per la esecuzione dei piani di risanamento è assegnato al comune di Palermo il termine di anni sei a decorrere dall'approvazione dei singoli piani. Tale termine, può essere prorogato, prima della scadenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per una sola volta e per non più di quattro anni.

Art. 14.

L'atto di concessione ed i contratti per la esecuzione dei piani di risanamento godono delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

Art. 15.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per i lavori pubblici e con decreto del Presidente della Repubblica, saranno emanate le norme di attuazione.

Art. 16.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — SCELBA — TRABUCCHI — TAVIANI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 gennaio 1962, n. 19.

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1961, n. 1284, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Benevento e nel comune di Atripalda in provincia di Avellino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1961, n. 1284, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Benevento e nel comune di Atripalda in provincia di Avellino.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ERRATA-CORRIGE

Nel titolo della legge 26 gennaio 1962, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1962 relativa alla proroga della delega al Governo di sospendere o ridurre dazi doganali, alla penultima riga in luogo di «... progressiva *installazione* della tariffa», leggasi: «... progressiva *instaurazione* della tariffa».

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1962.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale risi, e le successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con decreto ministeriale 28 giugno 1961;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1949, con il quale il dott. Giuseppe Cantoni fu nominato commissario governativo;

Ritenuta la necessità di dare applicazione delle norme contenute nello statuto e relative alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 22 giugno 1949, è revocato.

Art. 2.

A' sensi dell'art. 4 dello statuto di cui sopra è cenno, il dott. Giuseppe Cantoni è nominato presidente dell'Ente nazionale risi per la durata di anni tre.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1962

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(975)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1962.

Revoca dell'ordinanza di sanità n. 2 del 1962, riguardante le provenienze dalla circoscrizione di Dusseldorf (Germania).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della circoscrizione di Dusseldorf;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità n. 3 del 1961;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità n. 2 del 1962, concernente lo assoggettamento delle provenienze dalla circoscrizione di Dusseldorf (Germania) alle misure contro il vaiuolo, è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1962

Il Ministro: GIARDINA

(958)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. André Guibaut, Console generale di Francia a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Piacenza, Sondrio, Varese e Verona.

(490)

In data 16 dicembre 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ruggero Pecchioli, Console onorario aggiunto del Paraguay a Genova.

(491)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1962, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto alle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Pace Giacomo, residente in Mestre, frazione del comune di Venezia, dal 16 febbraio 1962;

Nocera Salvatore, residente nel comune di Rho, distretto notarile di Milano, dal 17 febbraio 1962;

Casale Telesforo Celestino, residente nel comune di Biella, dal 18 febbraio 1962.

(944)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ponte San Pietro

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1961, registro n. 51 Lavori pubblici, foglio n. 350, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ponte San Pietro.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(695)

Varianti al piano regolatore generale di Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 153, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Milano per le zone comprese tra: *a*) via Leoni, viale Toscana, via Ripamonti e la ferrovia; *b*) via Carbonera, via Piranesi e la ferrovia; *c*) viale Abruzzi, via Plinio, via Bronzino, largo Usuelli, via Balzaretti, via Pinturicchio, piazza Erba e via Pascoli; *d*) ferrovia Milano-Chiasso e ferrovia di circonvallazione.

Il decreto di approvazione e gli atti allegati saranno depositati presso il Comune, a libera visione del pubblico, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(696)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lanciano

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, numero 42473/21751, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al comune di Lanciano (Chieti), della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Lanciano, estesa mq. 29.460 riportata in catasto in gran parte alla partita n. 1711 in testa al Demanio dello Stato - ramo tratturi, foglio di mappa n. 33 nella maggiore estensione dei mappali numeri 773, 774 e 323 a frazionare ed in minima parte a strada e nella planimetria tratturale attintata in verde con i numeri 1, 2 e 3.

(582)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1962, n. 39609/20036, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Olivieri Filomena, nata a Corato il 6 ottobre 1918 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 236 riportata in catasto alla particella n. 43-*e* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 514.

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, n. 39619-20046, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassifica per alienazione a Mangione Iolanda, nata a Corato il 6 luglio 1905 della zona demaniale facente parte del tratturello Canosa-Ruvo tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa complessivamente mq. 554 riportata in catasto alla particella n. 34-*g* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con il n. 398.

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, n. 39624-20051, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Maldera Margherita nata a Corato il 20 gennaio 1911 della zona demaniale facente parte del tratturello Canosa-Ruvo tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 200 riportata in catasto alla particella n. 44-*l* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 548.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1962, n. 42466/22055, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, numero 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione ad Azzariti Fumaroli Giuseppe, nato a Napoli il 22 luglio 1906, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 8.127 riportate in catasto alle particelle nn. 33-*p*, 220 parte, 34-*a d*, 34-*f* e 34-*h* del foglio di mappa n. 157, del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con i nn. 592, 591, 621, 623, 625.

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, n. 39622-20049 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Cianci Francesco, nato a Corato il 12 giugno 1911 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 470 riportata in catasto alla particella n. 92-*a*, *a*, *n* del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con il n. 479-*f*.

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, n. 39620-20045, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Fiore Maria, nata a Corato il 23 gennaio 1896, Tondo Anna-Maria, nata a Orvieto il 16 luglio 1941 e Tondo Attilia-Marinella, nata a Trani il 6 luglio 1942 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 2.426 riportate in catasto alle particelle nn. 33-*z* e 110 parte del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i nn. 604 e 603.

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1962, n. 41893-21629, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Lops Nicoletta, nata a Napoli il 3 aprile 1907 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 1520 riportata in catasto alla particella n. 34-*b* del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 619.

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1962, n. 41903-21639, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Campione Benedetta, nata a Corato il 2 gennaio 1909 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 210 riportata in catasto alla particella n. 44-*o* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 551.

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1962, n. 41899-21635, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a D'Onofrio Luigi, nato a Corato il 28 gennaio 1894 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 870 riportata in catasto alla particella n. 34-*a v* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 432.

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1962, n. 41898-21634, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Mastrodonato Rosa, nata a Corato il 26 luglio 1921, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 1706 riportata in catasto alla particella n. 52-*a*, *a*, *g*, del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 508.

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, n. 39626-20053, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Azzariti Fumaroli Carlo, nato a Napoli il 3 gennaio 1909 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco unico in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 3.690 riportate in catasto alle particelle nn. 33-*i*, 256 parte, 33-*n* e 222 parte del foglio di mappa n. 157, del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con i nn. 586, 585, 589, 588.

(962)

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1961, numero 39612/20039, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Notarpietro Nicola, nato ad Andria il 20 ottobre 1923, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 520, riportata in catasto alla particella n. 34-*a m* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 423.

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1961, numero 39604/20031, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Pellegrino Beatrice, nata ad Andria il 27 settembre 1944, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 850, riportata in catasto alla particella numero 44-*a* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 539.

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1961, numero 39605/20032, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Bartolomucci Antonio, nato ad Andria il 15 aprile 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 456, riportate in catasto alle particelle numeri 92-*m* e 92-*a s*, del foglio di mappa n. 151, del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 467 e 497.

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1961, numero 39614/20041, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Campanile Lucia, nata ad Andria il 15 luglio 1902 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 100, riportata in catasto alla particella n. 34-*a t* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 430-*a*.

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1961, numero 39613/20040, e stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Campanile Salvatora, nata ad Andria il 24 giugno 1911, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 100 riportata in catasto alla particella n. 34-*a a a d* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 430-*b*.

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1961, numero 39617/20044, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Mastromauro Luigi, nato a Corato il 21 ottobre 1927, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria, estesa mq. 270, riportata in catasto alla particella n. 33-*e* del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 581.

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, n. 39625/20052, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Faretra Luigi, nato a Corato il 7 febbraio 1961, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 380, riportate in catasto alla particella n. 92-*a b* del foglio di mappa n. 151 ed alla particella n. 106 parte del foglio di mappa n. 164 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con i numeri 479-*a* e 480-*a*.

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, n. 39611/20038, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione ad Arbore Francesco, nato a Corato il 7 maggio 1895, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa metri quadrati 350, riportata in catasto alle particelle numeri 44-*v* e 44-1-2 del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 556.

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, n. 39608/20035, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Piccolomo Giuseppe, nato a Corato il 15 maggio 1900, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 198, riportata in catasto alla particella n. 34-*a g* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 419.

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, n. 39610/20037, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Cannone Vincenza, nata ad Andria il 12 marzo 1916, della zona demaniale facente parte del tratturello Canosa-Ruvo, tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 732, riportata in catasto alla particella n. 92-*c* del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 459.

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, n. 39616/20043, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Cannone Maria, nata ad Andria il 6 luglio 1906; Cannone Vincenza, nata ad Andria il 12 marzo 1916; Cannone Nunzia, nata ad Andria il 24 novembre 1922; Quacquarelli Savino, nato ad Andria il 23 febbraio 1893; Dell'Olio Francesco, nato ad Andria il 1º gennaio 1903, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa complessivamente mq. 200, riportata in catasto alla particella n. 92-*d* del foglio di mappa n. 151, del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 460.

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, n. 39606/20033, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Lotito Riccardo, nato ad Andria il 28 maggio 1887 e a Fucci Luigia, nata ad Andria il 27 marzo 1879, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 143, riportata in catasto alla particella n. 44-*a t* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 575.

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, n. 39615/20042, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Bartolomucci Nicola, nato ad Andria il 6 novembre 1901, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 352, riportate in catasto alle particelle nn. 92-*q* e 92-*a n* del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con i nn. 471 e 492.

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1962, n. 39607/20034, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Zucaro Luigi, nato a Corato il 7 dicembre 1898, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa mq. 160, riportata in catasto alla particella n. 92-*a z* del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 501.

(943)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1962, n. 43504-22586, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al Consorzio agrario provinciale di Foggia, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia- Campolato » in San Giovanni Rotondo, estesa mq. 3920, riportata in catasto alla particella n. 20 parte del foglio di mappa n. 137 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con la lettera « A ».

(963)

Decadenza di diritto esclusivo di pesca sul Lagno Peschiera, in territorio di Cittaducale (Rieti)

Con provvedimento in data 16 gennaio 1962 i signori Bonafaccia Mario e Bianca fu Augusto, Bonafaccia Anita fu Cesare e Giampietri Leoni Emma, sono dichiarati decaduti dal diritto esclusivo di pesca nelle acque del Lagno Peschiera, in territorio di Cittaducale (Rieti).

(942)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

Il dott. Giuseppe Guiso, nato a Orosei (Nuoro) il 25 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatogli dall'Università di Roma il 22 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(541)

La dottoressa Luigia Svampa, nata a Macerata il 2 luglio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma il 21 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(542)

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca di onorificenza di benemerito della pubblica finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961 è stata revocata la concessione del diploma di terza classe per i benemeriti della pubblica finanza, di cui all'art. 2 della legge 3 maggio 1955, n. 405, disposta con il decreto 21 novembre 1960 a favore dell'avv. Domenico Tripepi.

(670)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di provvedimenti di notificazione concernenti la perdita di decorazioni al valor militare

Spadini Ferruccio, da Mantova, classe 1895, distretto di Mantova, capitano fanteria complemento (deceduto). — A norma delle disposizioni contenute nell'art. 45 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 695, i provvedimenti di notificazione, inseriti sui Bollettini ufficiali 1953, dispensa 48, pagg. 3841 e 3842 - 1961, dispensa 36, pag. 4011, riguardanti la perdita « de jure » delle decorazioni al valor militare disposta nei confronti del predetto ufficiale, sono annullati e da considerarsi come avvenuti.

(669)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno facente parte del poligono di tiro a segno di San Clemente, sito in comune di Caserta.

Con decreto interministeriale n. 232 dell'11 gennaio 1962, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno facente parte del poligono di tiro a segno di San Clemente, sito in comune di Caserta, della superficie complessiva di mq. 50, riportato in catasto al foglio n. 54, particella n. 53.

(731)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad istituire una scuola per puericultrici presso la Casa della Madre e del Bambino di Bari.

Con decreto n. 300.7.II.94.990, in data 8 gennaio 1962, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Opera nazionale maternità e infanzia viene autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici, presso la Casa della Madre e del Bambino di Bari.

(715)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un contributo dalla Società Buitoni, nonchè ad acquistare un'area edificatoria sita nel comune di Sansepolcro (Arezzo).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64233, del 23 gennaio 1962 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

1) ad accettare dalla Società Buitoni (Sansepolcro) il contributo di L. 9.236.000 per l'acquisto dell'area edificatoria da destinare a costruzione della locale Casa della Madre e del Bambino;

2) ad acquistare, a tal fine, dalla signora Torrioli Maria al prezzo definitivo ed accettato di L. 9.236.000, il terreno sito in Sansepolcro (Arezzo) della superficie catastale di mq. 2200, distinto nel catasto rustico del comune al foglio n. 56, part. 287, confinante a nord con la proprietà stessa Torrioli, a sud con la proprietà Ricci, a est con il viale Luigi Fatti, a ovest con l'oratorio P. Ghezzi.

(663)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Klancic Maria;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signorina Klancic Maria, nata a Gorizia addì 10 settembre 1898, residente a Gorizia, via Mighetti n. 9, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Klancic » in « Clansig ».

Gorizia, addì 29 gennaio 1962

Il prefetto: NITRI

(806)

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Terkuc Mario;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al signor Terkuc Mario, nato a Gorizia addì 20 novembre 1908, residente a Gorizia, piazza della Vittoria n. 6, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da: « Terkuc » in « Tercuz ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche a Terkuc Giorgio, nato a Gorizia addì 1° aprile 1944, figlio.

Gorizia, addì 31 gennaio 1962

Il prefetto: NITRI

(945)

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla sig.na Terkuc Marcella;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla sig.na Terkuc Marcella, nata a Gorizia addì 15 giugno 1904, residente a Gorizia, via Caprin, 11, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Terkuc » in « Tercuz ».

Gorizia, addì 30 gennaio 1962

Il prefetto: NITRI

(850)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per il conferimento dei posti di segretario comunale di qualifica iniziale disponibili nei Comuni della classe quarta.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2994;

Viste le norme esecutive ed integrative di detta legge, approvate con regio decreto del 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento dei posti di segretario comunale di qualifica iniziale disponibili nei Comuni della classe quarta.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 3.

I concorrenti, alla data del presente bando, debbono aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

a) a quaranta anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i citadini deportati dal nemico posteriomente all'8 settembre 1943; per i profughi delle zone di confine; per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici concessi ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n. 1180);

c) a quarantacinque anni per coloro che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *e*) si cumulano tra loro purchè il candidato non superi complessivamente i quarantacinque anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1945, di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, il limite di trentacinque anni è elevato fino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due anni di servizio prestato.

Per i segretari comunali non di ruolo i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un massimo di cinque anni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - debbono pervenire alla prefettura della Provincia in cui il candidato risiede entro il 31 marzo 1962.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

la data ed il luogo di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli, previsti dal precedente art. 3, possono essere ammessi al concorso);

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La data di arrivo delle domande è comprovata dal bollo a data apposto dalla prefettura.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, in originale o in copia notarile;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificato di servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; titolo di studio superiore alla licenza di scuola media superiore; diploma del corso di studi per aspiranti segretari comunali, etc.);

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentacinque anni;

e) un elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il talloncino di ricevuta di vaglia postale, dell'ammontare di L. 300 per tassa di concorso, intestato alla prefettura della Provincia nella quale risiede il candidato, con la indicazione della causale del versamento.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, gli aspiranti ex combattenti, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200 per ciascun foglio, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in bollo da L. 100, a' termini del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alle operazioni di guerra.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero una dichiarazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, dal quale risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti e la categoria e la voce dell'invalidità dalla quale sono colpiti, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, nonchè la dipendenza da causa di servizio oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualità di invalido per servizio. I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità. I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento, adottato dalla apposita Commissione, contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica. Gli insigniti di medaglie al valor militare o di croce di guerra al valore o di attestazioni al merito di guerra dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autentica notarile.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dai territori di confine e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tale circostanza mediante attestazione, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nella quale risiedono.

I profughi dell'Africa italiana devono produrre l'attestato del Ministero dell'Africa italiana che attribuisce detta qualifica ovvero apposito certificato rilasciato dal prefetto a norma del decreto presidenziale n. 1117, in data 4 luglio 1956.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, che comprovi tale loro qualità.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro, comprovante tale loro qualità oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di residenza, che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°;

2) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, ai sensi dell'art. 131 numeri 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

5) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 6.

Il servizio prestato in qualità di impiegato comunale di ruolo deve essere documentato con certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 5 debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), del precedente art. 5.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati dalle lettere d) ed e) del precedente art. 3.

Art. 9.

I candidati, nelle more dell'espletamento del concorso, dovranno tempestivamente far conoscere al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, eventuali mutamenti della propria residenza.

Art. 10.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, saranno osservate le norme di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 851, e successive modificazioni ed aggiunte.

Roma, addì 30 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(896)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a trentacinque posti di operaio permanente di prima categoria con la qualifica di meccanico specializzato nel ruolo dei salariati del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a trentacinque posti di operaio permanente di 1ª categoria con la qualifica di meccanico specializzato (coefficiente 167) nel ruolo dei salariati del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età compresa fra i diciotto anni e i trentacinque anni, salvo le elevazioni del limite massimo previste dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Saranno esclusi dal concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della gurera 1940-1943 o della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare anche se successivamente sia intervenuta amnistia, induito o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del primo gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, rt. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 630), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654. art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o, riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A*, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) il limite massimo di età è aumentato di un periodo corrispondente alla durata dei precedenti servizi effettivi resi dai candidati, utili per intero a pensione, nonchè di un periodo di tempo corrispondente al servizio che essi abbiano rispettivamente prestato da operai, come temporanei e da incaricati come provvisori.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono si cumulano tra loro.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2).

Non può, in alcun caso, essere superato il limite massimo di quaranta anni di età e di quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 del presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddeto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) l'idoneità fisica al lavoro e al servizio;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati come impiegati o salariati presso pubbliche Amministrazioni e le cuase di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Prova di esame

L'esame consisterà in un esperimento pratico da effettuare secondo le modalità stabilite dalla Commissione esaminatrice.

L'esame di cui al comma precedente non si intenderà superato qualora i concorrenti non raggiungano il punteggio di sette decimi.

Art. 6.

Prova di esame e comunicazione

La data e il luogo in cui si svolgerà la prova di esame sarà comunicata ai candidati con non meno di quindici giorni di anticipo.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di lire 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova di cui al precedente articolo 5 debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nell'esperimento pratico.

In caso di parità si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9 secondo comma della legge 5 marzo 1961, n. 90 ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di preferenza o di precedenza previsti in favore dei candidati che si trovino in possesso di particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dello Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni inerenti alla qualifica per la quale concorrono.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) il certificato di compimento dell'istruzione obbligatoria, in originale o in copia;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito e aeronautica): copia o estratto di foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati, o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta bollata da L. 200, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al numero 1 del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, o in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, ed il documento militare di cui al numero 7 del 1° comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo rispetto

al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente articolo 7, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, 3° comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione spe-

ciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 7. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 9;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7 su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 9;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati in prova operai permanenti di 1ª categoria (coefficiente 167) nel ruolo dei salariati dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con la qualifica di meccanico specializzato.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'Ufficio al quale sono stati assegnati decadono dalla nomina.

Art. 12.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui il giudizio sia ancora sfavorevole i vincitori saranno licenziati con diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 13.
Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, presidente;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1961

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1961
Registro n. 85 bilancio Trasporti, foglio n. 213

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a trentacinque posti di operaio permanente di 1ª categoria (coefficiente 167) con la qualifica di meccanico specializzato nel ruolo dei salariati del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età, in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . presso . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato (o salariato) dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(303)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione di alcune graduatorie dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si comunica che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 49, del 7 dicembre 1961, parte II, sono state pubblicate le graduatorie dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di cui alla tabelle 1, 1-cl, 2-cl, 3-cl, 5, 10, 11, A-I, A-II, A-IVf, A-VII, G-I, G-IV, G-V, 1-avv., 2-avv., 3-avv., indetti con decreto ministeriale 26 agosto 1957; le graduatorie di conferimento, in applicazione dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, dei posti non ricoperti nei concorsi-esami di Stato di cui alle tabelle 1, 2, 2-cl. 4, 9, 11, A-VII, A-XI, C-IV, C-XIV, E-III, E-XIII, F-I, H-I, H-II, J-I, 1-avv., 2-avv., 5-avv., 6-avv., indetti con decreto ministeriale 26 agosto 1957; delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami nn. 1 e 2 a cattedre nella scuola media in lingua ladina di Ortisei indetti con decreto ministeriale 22 febbraio 1960; delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, a cattedre negli istituti e scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano indetti con decreto ministeriale 10 marzo 1960.

(907)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6655 del 2 dicembre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 6656 del 2 dicembre 1962, con il quale il dott. Mattace Raso Giuseppe veniva nominato in via di esperimento ufficiale sanitario del comune di Sambiase;

Visto il proprio decreto n. 6853 del 27 dicembre 1961, con il quale, a modifica del succitato decreto n. 6656, il dottor Mattace Raso Giuseppe veniva nominato in via di esperimento ufficiale sanitario di Crotone in sostituzione del dott. Zappino Pasquale rinunziatario;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 6655 del 2 dicembre 1961;

Considerato che il dott. Bagetta Antonio che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina ad ufficiale sanitario di Sambiase, sede indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6656 del 2 dicembre 1961, il dott. Bagetta Antonio è nominato in via di esperimento ufficiale sanitario del comune di Sambiase in sostituzione del dott. Mattace Raso Giuseppe rinunziatario;

Lo stesso dovrà assumere servizio in data 16 gennaio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello del comune di Sambiase.

Catanzaro, addì 9 gennaio 1962

Il medico provinciale: TURSI

(448)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Gorizia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 146/III in data 6 giugno 1961, col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Gorizia al 30 novembre 1960, graduatoria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 151, del 21 giugno 1961;

Preso atto che la signora Cantelli Ardena in Pascoli, vincitrice della condotta ostetrica consorziale San Lorenzo di Mossa-Mariano del Friuli-Capriva del Friuli-Mossa-Moraro, è deceduta in data 20 dicembre 1961 e quindi il posto dalla stessa occupato è venuto a trovarsi vacante entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle candidate dichiarate idonee nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che pertanto ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, deve procedersi alla nomina della concorrente dichiarata idonea che la segue immediatamente nella graduatoria stessa;

Ritenuto pertanto che debba procedersi alla nomina della concorrente Banelli Nedda che nella detta graduatoria risulta al quarto posto e cioè al posto che segue immediatamente il posto della signora Cantelli Ardena;

Viste le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dalle candidate nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1939, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La signora Banelli Nedda è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica della condotta consorziale San Lorenzo di Mossa-Mariano del Friuli-Capriva del Friuli-Mossa-Moraro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni facenti parte del predetto consorzio ostetrico.

Gorizia, addì 17 gennaio 1962

Il medico provinciale: MONTAGNA

(676)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1958;

Visto che la condotta ostetrica di Camerota frazione Marina-Lentiscosa è rimasta vacante a seguito della rinunzia della vincitrice;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione della ostetrica Spadafora Annamaria;

A parziale modifica del decreto n. 96627 del 10 agosto 1961;

Decreta:

L'ostetrica Spadafora Annamaria è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Camerota frazione Marina-Lentiscosa.

Salerno, addì 12 gennaio 1962

Il Medico provinciale

(408)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1014 in data 6 aprile 1961, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico condotto del comune di Agira (2ª condotta) vacante al 30 novembre 1960;

Visto il decreto n. 2628 in data 26 agosto 1961, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata le seguente graduatoria generale, formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Ascoli Giuseppe . . . . punti 48,528
2. Di Franco Francesco . . . . . . » 45,221
3. Eremita Isidoro . . . . » 45 —
4. Laneri Giovanni . . . . » 38,472
5. Murè Alberto . . . . » 37,743

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Enna, addì 22 gennaio 1962

Il medico provinciale: GRASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 162 in data 22 gennaio 1962. col quale si è approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per il conferimento del posto di medico condotto di Agira (2ª condotta) vacante al 30 novembre 1960;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e loro modifiche

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Ascoli Giuseppe è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Agira.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del medico provinciale e del Comune interessato.

Enna, 22 gennaio 1962

Il medico provinciale: GRASSI

(702)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 269, in data 30 marzo 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario di 2ª classe presso il comune di Bologna;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 750, in data 19 agosto 1961, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Gasparini Umberto . . . . punti 174,37 su 200
2. Pieracci Francesco . . . . » 161,28 »
3. Codicè Giuseppe . . . . » 158,123 »
4. Stanzani Lorenzo . . . . » 144,256 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo di questo Ufficio e del comune di Bologna.

Bologna, addì 25 gennaio 1962

Il veterinario provinciale: BORTOLOTTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 156 del 25 gennaio 1962, con il quale viene approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di veterinario di 2ª classe presso il comune di Bologna, bandito con decreto n. 269, del 30 marzo 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I signori dott. Gasparini Umberto, dott. Pieracci Francesco, dott. Codicè Giuseppe, sono dichiarati vincitori del concorso a tre posti di veterinario di 2ª classe presso il comune di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo dell'Ufficio e del comune di Bologna.

Bologna, addì 25 gennaio 1962

Il veterinario provinciale: BORTOLOTTI

(762)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.